

Illegittimità dell'inerzia serbata dall'Amministrazione per il rilascio del provvedimento di VIA in relazione al progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico

T.A.R. Sardegna, Sez. I 11 aprile 2025, n. 310 - Buricelli, pres.; Serra, est. - Ica XII S.r.l. (avv. Sticchi Damiani) c. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Divisione V - Procedure di Valutazione VIA e VAS ed a. (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Illegittimità dell'inerzia serbata dall'Amministrazione per il rilascio del provvedimento di VIA in relazione al progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, la ICA XII S.r.l. (ICA) ha adito l'intestato Tribunale al fine di veder accertata l'illegittimità del silenzio serbato dal MASE rispetto all'obbligo di provvedere in relazione all'adozione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ("VIA") a fronte dell'istanza ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. del 9 maggio 2023 per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agri-voltaico denominato "AgriPauli", di potenza nominale complessiva pari 67,054 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Guspini (SU) e Pabillonis (SU).

In data 18.5.2023, il MASE dichiarava la procedibilità dell'istanza di VIA e trasmetteva la documentazione progettuale alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC per la predisposizione del decreto del provvedimento di VIA. La Commissione, tuttavia, non ha ancora provveduto, sì che in data 4.11.2024 la ICA ha trasmesso una diffida a concludere il procedimento, senza ricevere riscontro.

2. Stante, perciò, la perdurante inerzia del MASE nel concludere il procedimento, la ricorrente ha presentato l'odierno ricorso avverso il silenzio, domandando di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'inerzia del Ministero a fronte dell'istanza di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152 del 2006 (T.U.A.) presentata dalla Società, e dei successivi solleciti a provvedere e, in particolare, a fronte della condotta concretatasi nell'omesso rilascio degli atti e provvedimenti di competenza ai fini del provvedimento di VIA e, per l'effetto, per aver impedito la conclusione del procedimento. La ricorrente ha concluso chiedendo di condannare il MASE a rilasciare i provvedimenti di competenza ex artt. 23 e 25 T.U.A. e, nella specie, a concludere il procedimento.

A sostegno della domanda, richiamati i termini di cui all'art. 25 del T.U.A. e la loro natura (perentoria: v. art. 25 cit., comma 7), la ricorrente evidenzia come, nel caso di specie, risultino spirati, in data 3.4.2023, il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione del pubblico (17.06.2023) e, in data 25.09.2023, il termine di 130 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione (17.05.2023), senza che la Commissione Tecnica PNRR PNIEC abbia espresso il proprio parere di competenza e/o abbia predisposto lo schema di provvedimento di VIA. Nel ricorso si segnala inoltre come rientri nella competenza dello stesso MASE anche la fase istruttoria in sede di Commissione tecnica PNRR-PNIEC, dato che la Commissione è incardinata presso tale Ministero.

3. Resiste in giudizio il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività e richiesto il rigetto dello stesso nel merito siccome infondato.

4. All'udienza camerale del 9.4.2025, in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Preliminarmente, deve essere respinta l'istanza di rinvio della trattazione richiesta dal Ministero motivata sulla base del fatto che la Commissione PNRR PNIEC ha comunicato che *"la discussione dell'istruttoria VIA correlata all'ID 9784 è programmata entro la fine del mese di luglio 2025"*.

Tale motivazione non può infatti costituire ragione di rinvio della trattazione della causa, avendo insistito la parte ricorrente per la decisione ed essendo peraltro rimessa la definizione del procedimento a una data futura e non determinata. Come evidenziato in giurisprudenza infatti, *"nell'ordinamento processuale vigente non esiste norma giuridica o principio ordinamentale che attribuisca alle parti in causa il diritto al rinvio della discussione del ricorso, fuori dai casi tassativi di diritto a rinvio per usufruire dei termini a difesa previsti dalla legge. Al di fuori di tali ipotesi, le parti hanno solo la facoltà di illustrare le ragioni che potrebbero giustificare un eventuale differimento dell'udienza. Ciò in quanto alle parti spetta la disponibilità delle proprie pretese sostanziali e, in funzione di esse, del diritto di difesa in giudizio, ma le stesse non hanno anche la disponibilità dell'organizzazione e dei tempi del processo, che compete al giudice, al fine di conciliare e coordinare l'esercizio del diritto di difesa di tutti coloro che si rivolgono al giudice. La decisione finale sui tempi della decisione della controversia spetta al giudice, e la domanda di rinvio deve fondarsi su "situazioni eccezionali" (come*



recita il comma 1-bis dell'art. 73 c.p.a.: "Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel riepilogo di udienza (...)"). Tali situazioni eccezionali possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite, atteso che, pur non potendo dubitarsi che anche il processo amministrativo è regolato dal principio dispositivo, in esso non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti" (CGARS, 31.1.2022, n. 153; conf. TAR Sardegna, I, nn. 266 del 2025, 323 e 82 del 2024 e 394 del 2023).

6. Ancora in via preliminare, deve essere respinta l'eccezione del Ministero per cui il ricorso sarebbe stato proposto oltre il termine annuale dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, in quanto la ricorrente ha compulsato la conclusione del procedimento con un atto di diffida ampiamente motivato del 4 novembre 2024 (doc. 2 ICA).

Sotto questo profilo, la Sezione condivide quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa in fattispecie analoga alla presente: "alla stregua di consolidata giurisprudenza, si deve escludere che il termine annuale previsto dall'art. 31, co. 2, c.p.a., produca una decadenza sostanziale che colpisce la posizione soggettiva, atteggiandosi invece a mera sanzione processuale che non impedisce la proposizione di autonomo giudizio a seguito della presentazione di una nuova istanza volta al conseguimento del provvedimento amministrativo. Per espressa previsione di legge (art. 31, co. 2, c.p.a., secondo alinea: "è fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti"), infatti, la decorrenza del termine annuale incide soltanto sul piano processuale, senza che si produca nessuna vicenda estintiva dell'interesse legittimo pretensivo sotteso all'iniziativa procedimentale di parte: pertanto, se tale situazione giuridica soggettiva persiste in capo al cittadino anche dopo un anno dalla formazione del silenzio-rifiuto, sussiste pure la legittimazione a riproporre l'istanza di avvio del procedimento e, conseguentemente, a promuovere l'azione avverso il silenzio" (Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 3539/2024)". In coerenza con tali principi è agevole rilevare che la diffida della società istante del 5 giugno 2024 recava una chiara manifestazione del suo perdurante interesse alla conclusione del procedimento con l'adozione di un provvedimento esplicito: sicché, "stante la natura del termine in una con la relativa ratio", la diffida a provvedere, ai fini del decorso dei termini per la proposizione dell'eventuale ricorso, "va equiparata ad una nuova istanza ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.p.a." (cfr. ancora Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 3539/2024)". (T.A.R. Molise, sez. I, 3 marzo 2025, n. 70).

7. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

È pacifico in causa, infatti, che i termini procedimentali stabiliti dall'art. 25 del T.U.A. siano stati superati senza che l'amministrazione procedente abbia concluso il procedimento.

Il Ministero eccepisce, da un lato, che l'art. 8, comma 1, quinto periodo del T.U.A. stabilisce un ordine di priorità nell'esame dei progetti, dando priorità, per quanto qui rileva, ai progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, quali quelli la cui media è stimabile in circa 70 MW, mentre il progetto della ricorrente "si colloca in una fascia inferiore rispetto ad una media di potenza dei progetti presentati di circa 70 MW e non presenta alcun elemento ulteriore di preferenza definito dalla legge o suscettibile di essere preso in considerazione dall'amministrazione nell'ambito della sua discrezionalità organizzativa (quali ad es. compresenza di sistemi di produzione di idrogeno verde, finanziamenti PNRR, idoneità dell'area, eventuali cluster)"; dall'altro lato, la difesa erariale evidenzia la modifica apportata all'art. 8 del d.lgs. 152/2006 dal d.l. 153/2024, con l'introduzione del comma 1 *ter*, che incide sui termini di conclusione del procedimento per gli impianti di non prioritaria trattazione, quale quello oggetto del ricorso.

Nessuna di queste difese convince il Collegio.

8. La Sezione infatti ritiene di dare continuità all'orientamento del Tribunale (da ultimo T.A.R. Sardegna, Sez. I, 17 ottobre 2024, n. 709; Sez. II, 25 ottobre 2024, n. 739) e della giurisprudenza amministrativa che, in generale, si è venuto consolidando in controversie analoghe a quella in esame e che si è già fatto carico di superare le argomentazioni riproposte dal MASE in questo giudizio.

7. Ora, in termini generali, si è rilevato che "Ai sensi dell'art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 "Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis, si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni".

Il comma 7 del medesimo art. 25 precisa che "Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9 quater e 2 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241".

Pertanto, una volta esaurita la fase di consultazione, il Ministero dell'Ambiente è tenuto a concludere l'iter procedimentale entro termini precisi -che riguardano tanto l'adozione del provvedimento finale quanto le fasi prodromiche- scaduti infruttuosamente i quali dovrebbe attivarsi il potere sostitutivo, nel caso di specie, del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile, a sua volta tenuto a provvedere in luogo degli organi ordinariamente competenti entro un termine preciso.

Nel caso in esame, invece, tutti i suddetti termini risultano violati da tempo e il Ministero non ha attualmente adottato il

provvedimento conclusivo, risultando inadempiente al proprio obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso” (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 3 giugno 2024, n. 436; Sez. I, 15 luglio 2024, n. 547; v. anche le sentenze che seguono, del 2024, di altri TAR: Campania – Napoli, n. 2204, Puglia – Lecce, n. 588, Molise n. 175 e Veneto n. 2018).

Ancora, in senso analogo, in altre sentenze di Tribunali amministrativi è stato precisato che “il silenzio serbato dal Ministero sulla richiesta di parte ricorrente è manifestamente illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152 del 2006. Il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio, in coerenza con il particolare favor riconosciuto alla fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dall'ultima regolamentazione sovranazionale in ordine di tempo: il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, adottando norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da tali fonti e sancendone definitivamente il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente (...). Deve in proposito rimarcarsi che, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, la mancata espressione dei previsti pareri nei termini ovvero l'espressione di pareri negativi, non elidono l'obbligo di una pronuncia espressa da parte del M.A.S.E.” (T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 500/2024 e in senso analogo, ex multis, T.A.R. Sicilia, Palermo, V, n. 1728/2024; T.A.R. Piemonte, Torino, II, n. 219/2024; T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 1429/2023; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, Sent., 21/06/2024, n. 12670).

9. Venendo alle difese formulate dal MASE, quanto all'ordine di priorità di esame di cui all'art. 8 del T.U.A., la Sezione ha già condivisibilmente superato l'argomentazione sopra riassunta, con motivazione che si richiama ai sensi dell'art. 88, comma 2, lett. d) c.p.a.:

“1.3.1. Il Collegio, in piena adesione agli orientamenti consolidati che si sono pronunciati sulla sopra esplicitata eccezione (v., “ex multis”, Cons. St., IV, ord. n. 1882/2024; T.A.R. Campania, Napoli, V, n. 2204/2024; T.A.R. Puglia, Lecce, II, 00488/2024; T.A.R. Sicilia, Palermo, V, n. 1728/2024), evidenzia che:

- l'introduzione di un criterio legislativo di priorità nella trattazione delle istanze basato sulla maggiore potenza dell'impianto non può di per sé solo legittimare il mancato rispetto del termine di conclusione di procedimenti (art. 25, co. 7, D.Lgs. n. 152 del 2006) incardinati con altre istanze; e ciò in quanto i relativi progetti, seppure di potenza inferiore, sono tesi a soddisfare interessi riconducibili all'esercizio dell'impresa (e nella specie sono anche inclusi nel PNIEC, essendo funzionali al perseguimento dei connessi obiettivi energetici e ambientali);

- in assenza di un provvedimento generale e organizzativo che abbia declinato in chiave attuativa il generico criterio legislativo di “priorità”, la soglia di potenza minima per individuare la “priorità” di trattazione delle pratiche e i suoi effetti sui procedimenti per impianti di potenza inferiore, non può ritenersi che la sola modifica dell'art. 8, comma 1 del D.Lgs. n. 152 del 2006 legittimi ex se: i) la sostanziale “interpretatio abrogans” delle previsioni normative afferenti ai termini procedurali per l'adozione del provvedimento di VIA di cui si discute, con conseguente elusione dei medesimi termini, espressamente qualificati come perentori dallo stesso Legislatore ai sensi dell'art. 25, comma 7, D.Lgs. n. 152 del 2006; ii) l'interpretazione patrocinata dall'amministrazione concernente una sostanziale “sospensione” “ex lege” e a tempo indeterminato dei termini di tutti i procedimenti relativi a progetti di potenza inferiore (senza, come detto, che sia definita una soglia limite) fintanto che non siano conseguiti, per effetto della definizione dei progetti di potenza maggiore, gli obiettivi di piano (che, come noto, ha valenza pluriennale), condurrebbe a conseguenze assurde e che, dunque, non è logicamente condivisibile;

- in assenza della più compiuta declinazione della portata e degli effetti del criterio di “priorità”, è rilevante osservare che nella fattispecie all'esame non è stato adottato alcun provvedimento di “sospensione” del procedimento in discorso.

1.3.2. Ulteriormente va evidenziato come la rappresentata “situazione di notevole attivismo da parte del mondo imprenditoriale, con la presentazione di un enorme numero di progetti, per oltre 1000 istanze in corso di valutazione o attesa di essere valutate” non possa far assumere portata recessiva alla previsione normativa recata dal comma 7 dell'art. 25 che precisa che “Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241”, traducendosi in una sostanziale disapplicazione dei termini rivolti a scandire le fasi del procedimento che sono preordinati ad assicurare certezza dei tempi di amministrazione delle incombenze delle Autorità titolari dei procedimenti e del conseguente potere di provvedere, che ha natura doverosa e che non può essere eliso dalla emergenza di difficoltà operative che spetta alla stessa Amministrazione risolvere.

In definitiva, il gran numero di provvedimenti in corso presso le Amministrazioni competenti, nell'imporre l'adozione di adeguate misure organizzative interne alle Amministrazioni coinvolte, non può ridondare a danno del privato istante né giustificare uno “sforamento” dei tempi normativamente imposti.

Non può, in altre parole, accogliersi una prospettazione difensiva che comporterebbe la disapplicazione “de facto” della vigente normativa sui termini di conclusione del procedimento, la quale costituisce un'ineludibile garanzia di certezza dei rapporti, nonché di efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa (T.A.R. Sardegna - Cagliari, Sez. II, Sent., 03/06/2024, n. 436 e n. 517 del 2024)” (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 15 luglio 2024, n. 547).

10. Non può dunque accedersi alla tesi della difesa erariale e del precedente da essa richiamato (T.A.R. Basilicata, 1 luglio 2024, n. 338), non mancandosi di rilevare come la tesi qui condivisa sia stata fatta propria ormai anche dal Consiglio di

Stato e sia ben valevole anche in relazione all'art. 8, comma 1 *ter* come introdotto dal d.l. n. 153 del 2024, con motivazione che qui si richiama ai sensi dell'art. 88, comma 2, lett. d) c.p.a.:

“Innanzitutto, occorre ribadire che “Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori” (art. 25, comma 7, cod. amb.) e che le norme del codice dell'ambiente “possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi” (art. 3-bis, comma 3, cod. amb.), la cui disposizione è volta ad escludere l'operatività del criterio generale dell'abrogazione delle leggi “per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti” (art. 15 disp. prel. cod. civ.).

Nel caso di specie, l'introduzione del citato criterio di priorità nella trattazione delle istanze non solo non è supportato da nessuna deroga espressa alla perentorietà dei termini di conclusione dei relativi procedimenti che, pertanto, devono ritenersi certamente applicabili, ma non risulta neanche incompatibile con tale disciplina.

Una conferma in tal senso, peraltro, è arrivata da parte dello stesso legislatore, il quale, con la recente novella normativa proprio in tema di ordine di trattazione dei c.d. progetti prioritari (d.l. 17 ottobre 2024, n. 153, sebbene in attesa di conversione), ha precisato che tale nuova disciplina “non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare” (art. 8, comma 1-ter, cod. amb., comma introdotto dal d.l. n. 153 del 2024).

5.3. – In secondo luogo, occorre considerare che il più volte citato criterio di priorità sarebbe stato in ogni caso inidoneo a determinare un effetto come quello prospettato dalla parte appellante, trattandosi di una disposizione normativa del tutto generica.

Infatti, la nozione di “maggiore valore di potenza” installata o trasportata di un determinato impianto (art. 8, comma 1, cod. amb.), nella versione vigente all'epoca dei fatti, costituisce un concetto giuridico indeterminato, inidoneo a derogare alla più specifica previsione relativa alla perentorietà dei termini di conclusione del procedimento (art. 25, comma 7, cod. amb.) e alle relative conseguenze derivanti dal loro mancato rispetto in termini di rimborsi economici (art. 25, comma 2-ter, cod. amb.), di attivazione di poteri sostitutivi (art. 25, comma 2-quater, cod. amb.), di responsabilità disciplinare ed amministrativo-contabile del dirigente o funzionario (art. 2, comma 9, legge n. 241 del 1990), nonché di risarcimento del danno (art. 2-bis, legge n. 241 del 1990), sussistendone i relativi ed ulteriori presupposti.

*Anche in questo caso, una conferma in tal senso si è avuta sempre da parte del suddetto intervento normativo (d.l. 17 ottobre 2024, n. 153, sebbene non applicabile *ratione temporis*), il quale, proprio al fine di colmare la genericità del criterio di priorità, ha introdotto una disciplina più dettagliata, demandando inoltre ad un apposito decreto ministeriale l'individuazione delle specifiche tipologie di progetti da considerarsi prioritari, tenendo conto di una serie di criteri tra cui: a) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione; b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC; c) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti (cfr. art. 8, comma 1, sesto periodo, come modificato dal d.l. n. 153 del 2024, nonché i nuovi commi 1-bis e 1-ter).*

5.4. – Peraltro, il riferimento al concetto di “maggiore valore di potenza” risulta privo di ulteriore specificazione in ordine alla individuazione della soglia di potenza in base alla quale selezionare i progetti da trattare con priorità.

Nel caso di specie, tale soglia è stata individuata da parte della stessa amministrazione in 70 MW, sulla base del mero dato empirico e contingente della potenza media degli impianti oggetto di procedure attualmente pendenti (cfr. pag. 10 dell'appello).

In ogni caso, anche a prescindere dalle modalità utilizzate dall'amministrazione per dare concretezza al criterio legislativo della priorità, il Ministero avrebbe dovuto adottare, a legislazione vigente, delle misure organizzative tali da consentire l'esame dei progetti prioritari, fermo restando il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti relativi ai progetti non prioritari in quanto non derogati da alcuna disposizione di legge.

Il criterio di priorità, infatti, assume mera rilevanza interna ai fini di una ordinata ed efficace gestione degli iter autorizzatori da parte degli organi a ciò deputati, ma non è tale da assumere, al contempo, una portata derogatoria della disciplina legale del termine di conclusione del procedimento, per le ragioni già esposte.

5.5. – A ben vedere, la tesi sostenuta dal Ministero appellante, in ultima analisi, si fonda proprio sulla sostanziale incapacità amministrativa dei relativi uffici di far fronte ad un numero elevato di istanze da valutare, avendo già raggiunto il “livello di massima efficienza” (pag. 11 dell'appello).

Tale circostanza, però, non può assumere rilievo ai fini che qui interessano.

Infatti, anche a prescindere dalla considerazione per cui la Commissione PNRR-PNIEC non avrebbe comunque raggiunto tale livello di massima produttività mancando 20 componenti sui 70 previsti dalla legge (cfr. pag. 11 dell'appello), si tratta di una argomentazione inconferente, in quanto relativa alla organizzazione interna dell'amministrazione e, pertanto, del tutto irrilevante ai fini del rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo.

Invero, così come “non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione” (art. 10-bis, ultimo periodo, legge n. 241 del 1990), allo stesso modo non possono essere adottati tra i motivi che ostano alla conclusione tempestiva di un procedimento eventuali disfunzioni organizzative interne agli uffici, potendo queste assumere un qualche rilievo solo in termini di eventuale esimente di responsabilità

personale in capo al singolo funzionario o dirigente.

Tuttavia, l'esigenza di rafforzare la "capacità amministrativa" relativa alle attività necessarie per assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del PNRR è stata poi presa in considerazione dallo stesso legislatore, il quale ha previsto la possibilità per il Ministero dell'ambiente di conferire ulteriori quattro incarichi dirigenziali di livello non generale di natura tecnico-specialistica, in deroga ai limiti assunzionali previsti dall'art. 19, comma 6, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (art. 10, comma 4, d.l. 17 ottobre 2024, n. 153).

Allo stesso modo, proprio al fine di sopperire alle "esigenze contingenti di carattere funzionale ovvero organizzativo" (ossia quelle stesse esigenze poste a fondamento dell'appello), è stata prevista la possibilità di "disporre l'assegnazione alla Commissione tecnica VIA-VAS di progetti spettanti, ai sensi della legislazione vigente, alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC", previa intesa tra i rispettivi presidenti delle due Commissioni, ferma restando l'applicazione della disciplina procedimentale relativa alle valutazioni di impatto ambientale dei progetti PNRR e PNIEC (art. 8, comma 2-novies, cod. amb., comma introdotto d.l. 17 ottobre 2024, n. 153)" (Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2024, n. 9737; 6 dicembre 2024, n. 9791).

11. Quanto alla circostanza, infine, per cui sarebbe stato reso il parere del Ministero della Cultura di segno negativo in data 25 febbraio 2025, anche rispetto a tale assunto la Sezione ha già argomentato, in senso contrario, che "l'ultimo periodo del 1° comma dell'art. 25 del citato t.u. n. 152 del 2006 disciplina l'ipotesi della mancata espressione dei pareri delle varie Autorità coinvolte nel procedimento o della mancata adozione di pareri negativi stabilendo che "Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l'autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo", precisando in tal modo che anche il rilascio di pareri negativi non elide l'obbligo di una pronuncia espressa da parte del MASE.

Sotto l'egida di tale ultima disposizione va, pertanto, valutata l'intervenuta emissione del parere contrario da parte del Ministero della Cultura, non idoneo, di per sé, a scalfire l'interesse alla coltivazione del gravame da parte della ricorrente. (...)

In definitiva, il parere negativo del Ministero della Cultura non conclude l'iter previsto a seguito della presentazione dell'istanza e non implica un vero e proprio arresto procedimentale, restando al Ministero dell'Ambiente, laddove intendesse esprimersi positivamente sulla proposta, la possibilità di attivare la procedura di composizione del contrasto prevista dall'art. 5 della L. 23 agosto 1998, n. 400 e ss.mm.ii." (T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 547/2024 cit.).

12. Conclusivamente, e per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto, dovendosi dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente sulla richiesta di VIA presentata dalla ICA XII S.r.l. per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agro-voltaico denominato "AgriPauli", di potenza nominale complessiva pari 67,054, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Guspini (SU) e Pabillonis (SU).

Per l'effetto, deve ordinarsi:

- alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC la predisposizione - senza vincolo di contenuto - dello schema di provvedimento di VIA entro 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
- al Direttore generale della Transizione ecologica del Ministero dell'Ambiente, l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento entro i successivi 60 giorni decorrenti dalla ricezione dello schema da parte della suddetta Commissione;
- e l'adozione da parte del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero, quale titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 25, comma 2-quater del Testo Unico dell'Ambiente, dei provvedimenti sopra descritti entro i successivi 90 giorni in caso di ulteriore inadempimento degli organi ordinariamente competenti.

Il particolare contesto nel quale le amministrazioni coinvolte sono state chiamate ad operare giustifica peraltro la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente sulla richiesta di VIA presentata dalla ICA XII S.r.l. per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agro-voltaico denominato "AgriPauli", di potenza nominale complessiva pari 67,054, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Guspini (SU) e Pabillonis (SU). Per l'effetto, ordina alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC la predisposizione -senza vincolo di contenuto- dello schema di provvedimento di VIA entro 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza; al Direttore generale della Transizione ecologica del Ministero dell'Ambiente l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento entro i successivi 60 giorni decorrenti dalla ricezione dello schema da parte della suddetta Commissione, e l'adozione da parte del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero, quale titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 25, comma 2-quater del Testo Unico dell'Ambiente, dei provvedimenti sopra descritti entro i successivi 90 giorni in caso di ulteriore inadempimento degli organi ordinariamente competenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)